



## **Sinistri stradali, vi è una responsabilità per la “macchia oleosa” sulla strada** **di Girolamo Simonato\***



La sentenza della **Corte Cassazione sez. III civile n. 18075 del 10/07/2018**, emessa a seguito di un sinistro stradale causato da una macchia d'olio presente sul manto stradale, a cui il conducente dell'autovettura ha chiesto risarcimento del danno all'ente proprietario

della strada, secondo gli Ermellini, non deve essere risarcito dall'ente custode della strada ove il dipendente incaricato alla sorveglianza non poteva rilevarla perché prodotta da terzi una volta terminato il turno di lavoro.

Infatti, nella sentenza così si legge al punto 2 delle “Considerazione dei fatti” lett. b) : “.. nella fattispecie, la **macchia oleosa** determinativa del sinistro “ non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio (tra le 07.30 e le 13.30) effettuato dal dipendente...” incaricato, ciò implicando, in rapporto al sinistro verificatosi verso le ore 19.00, “(a distanza di poche ore)”, **la ravvisabilità del caso fortuito, non potendo “ascrivere l’incidente ad inefficace organizzazione dell’attività di sorveglianza e manutenzione”,** avendo l’ente preposto eseguito la manutenzione della strada “durante la mattinata” e non essendo comportamento esigibile quello della presenza di incaricato dell’....”sul posto in pianta stabile”, là dove “neppure era stato dimostrato quanto tempo prima ... rispetto al sinistro.. si era registrata l’anomalia, che poteva risalire a qualche minuto prima”.

Il passaggio della sentenza nelle considerazioni è molto interessante per il caso di specie, in particolare al punto 1.1 “Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile”,

al punto successivo 1.1.1., si legge che la “Corte (Cass. n. 2480/18; Cass. n. 2482/18), all’esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., (anche in rapporto a quella di cui all’art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:

a) **l’art. 2051 cod. civ.**, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;

b) **la deduzione di omissioni**, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;

c) **il caso fortuito**, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”.

L’analisi conclusiva che si può trarre da questa sentenza, è che non si può condannare l’ente proprietario della strada, in quanto, come ben dimostrato e riportato, l’intervento delle manutenzioni vi è stato e la macchia d’olio, che ha cagionato il sinistro, si al caso fortuito imprevedibile ed inevitabile.

**\* Consigliere Nazionale ASAPS**

## **Massimario di Legittimità e di Merito**

### **Buca condominiale chi risponde in caso di danno fisico**

Nella sentenza della Corte di Cassazione VI Sez. civile – 3, n. 20194/18 del 10/07/2018, già nella prima parte i giudici, per l’evidente dissesto stradale, così si sono espressi: “ lo stato di generale evidente dissesto della strada da un lato non richiedeva apposita segnaletica o transennamento delle singole buche, essendo appunto lo strato di dissesto una condizione di generale normalità”; di talché detta situazione “avrebbe imposto alla conducente particolare cautela nello scendere dalla sua vettura, essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso”.

Continuando la lettura della medesima sentenza, si riportano

due passaggi essenziali, il primo che così dispone:” ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e del quale la cosa abbia costituito mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la custodia e quest’ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell’art. 2051 del c.c., anche quando la condotta possa essere strada prevista o sia strada comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probalistico di regolarità causale”.

Il secondo passaggio è riferito al custode della cosa, il quale come è scritto nella sentenza si presume responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni riconducibile alle

situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze. Nel caso in esame il comportamento della vittima, la quale stava scendendo dalla macchina, non aveva in sé nulla di imprevedibile. Come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte del 2018, la danneggiata abbia violato il dovere di solidarietà che impone all'utente della strada un'attenzione collaborativa con i pubblici poteri, al fine di evitare danni alla propria incolumità. Ed è palese che la sentenza impugnata non ha affrontato correttamente il profilo della responsabilità della danneggiata ai fini dell'art. 1227 comma 1° c.c. poiché non ha considerato il limite tra la violazione del dovere di custodia da parte di quest'ultima e la sicura inottemperanza del custode agli obblighi di protezione che gravano su di lui. Il ricorso è fondato e la sentenza va pertanto cassata con rinvio.

### Guida in stato di ebrezza: l'importanza della descrizione del fatto

Analizzando la Sentenza Corte Cassazione del 06 agosto 2018, n. 37801, della IV sez. penale, emessa a seguito della sentenza con la quale il Tribunale di Patti, in data 16 marzo 2016, che aveva condannato... alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ..... e ... . dall'art. 186, comma 2, lettera B, C.d.S., per avere il medesimo guidato la propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l; reato accertato in Santo Stefano di Camastra in data 14 febbraio 2013.

La motivazione edotta del ricorrente è la denuncia della violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al fatto che dal verbale di rilevamento dei valori della concentrazione alcolemica, redatto dai Carabinieri in occasione dell'accertamento, non risulta alcuna manifestazione di volontà del ... circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia: in esso verbale si fa unicamente menzione del relativo avviso al conducente. Né vi è, in detto verbale, alcuna indicazione circa la volontà o meno dell'interessato a sottoporsi ad accertamento etilometrico. Tali omissioni rendono l'atto nullo e comunque inutilizzabile.

La professionalità della pattuglia operante si legge nella parte conclusiva della sentenza: "Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza".

"Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore - soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.

Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita".

"Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, è anche perfettamente aderente al

senso comune ed alla pratica giudiziaria. È illuminante l'esempio (...) dell'agente che, in stato di grave alterazione alcolica integrante la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), si pone alla guida di un'auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole"; poco oltre la sentenza ribadisce che "non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente".

Ne discende che non basta, per escludere la causa di non punibilità de qua, il riferimento al tasso alcolemico, dovendo per converso procedersi a una caratterizzazione completa del fatto.

### PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

### Passo carraio, se è stato autorizzato l'ente lo può revocare

La normativa di cui all'art. 22 del C.d.S. "Accessi e diramazioni" prevede che senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

L'art. 46 del D.P.R. 495/92, "Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile", prevede che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le condizioni dettate dal predetto articolo.

La Sentenza T. A. R. Lazio del 19 luglio 2018, 412 ha chiarito che l'atto propedeutico al rilascio di detta autorizzazione è in capo al Funzionario/Dirigente della P.A. e non all'organo collegiale, nel caso di specie Giunta Comunale.

Infatti, a supporto di questo si riporta la parte della sentenza che così stabilisce: "Visto il ricorso ed i motivi aggiunti e vista, in particolare, la doglianza relativa all'incompetenza della Giunta municipale a disporre la revoca di un singolo passo carrabile;

Visti gli artt. 48 e 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano le competenze della Giunta municipale e dei dirigenti comunali;

Ravvisato un profilo di manifesta fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti per l'assorbente vizio di incompetenza della Giunta a deliberare sulla revoca di un passo carrabile, anche sospendendo temporaneamente l'efficacia del provvedimento di ritiro già adottato, ai sensi degli artt. 48 e 107, d.lgs. n. 267 del 2000;

Ritenuto di non condividere la tesi dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati sulla natura di mero atto di indirizzo dell'impugnata delibera n. 404, atteso che essa, lungi dall'impartire direttive agli uffici, provvede in via immediata e diretta alla gestione del singolo affare amministrativo sottopostole, disponendo "di accogliere l'istanza presentata dal sig. ... di revocare il passo carrabile n. ... di Via ... rilasciato il ....." e "di demandare agli uffici competenti gli atti consequenziali"

Per questi motivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2018.

### Guida stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità

Il dettato normativo di cui all'art. 186 C.d.S. "Guida sotto l'influenza dell'alcool", prevede che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le norme di cui al comma 2.

Nella sentenza : Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Penale del 27 settembre - 19 ottobre 2017, n. 48330, viene fatta esplicita menzione del comma 9bis dell'art. 186, il quale prevede, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis *"Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.*

*Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222",* del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del **lavoro di pubblica utilità** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Il ricorso in esame dalla presente sentenza trova fondamento sull'applicazione del Tribunale di Ivrea di quanto segue:

"su richiesta delle parti, a ....., in relazione alla violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 7, la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con sostituzione - ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis - della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso è fondato, con le seguenti motivazioni:

A norma dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, "In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato"...

"In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca".

In vero, l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa- vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.

Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" utilizzato dal legislatore non può che significare "rimessa in vigore", "ristabilire", "riportare ad uno stato precedente" (dall'unione di ri-, di nuovo, e il latino *pristinus*, anteriore). Il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l'ulteriore corso.